

Codice A1414B

D.D. 25 giugno 2019, n. 507

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 31-8596 del 18 dicembre 2012, relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "Residenza San Domenico S.r.l." in Novara.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); a revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con nota prot. n. 28788 del 26/03/2019 (prot. n. 6850/A1414B del 27/03/2019), il Comune di Novara ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria "Residenza San Domenico S.r.l.", in Novara, Località Agognate, Via Valsesia n. 5, con la realizzazione complessiva di n. 84 (ottantaquattro) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, di cui 4 (quattro) posti letto di "pronta accoglienza". La richiesta di verifica di compatibilità suddetta concerne 60 (sessanta) posti letto RSA, autorizzabili ma non accreditabili. Con D. D. n. 700/A1410A del 7/11/2016 era stato rilasciato parere favorevole di verifica di compatibilità inerente la suddetta struttura, per la realizzazione di n. 20 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 4 pl di "pronta accoglienza", di cui n. 18 (diciotto) autorizzabili e accreditabili e n. 6 (sei) pl autorizzabili ma non accreditabili.

In una riunione presso gli uffici regionali, sono state esaminate le planimetrie dell'intervento suddetto, allegate alla nota in oggetto, alla presenza dei rappresentanti della struttura e del tecnico incaricato. Sono state rilevate alcune criticità rispetto alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012; la conseguente corretta distribuzione degli spazi consente la realizzazione di due nuclei da 20 posti letto, un nucleo da 20+2 pl di "pronta accoglienze" e un nucleo da 20+1 pl di "pronta accoglienza". Di conseguenza, i posti letto di RSA oggetto della richiesta possono essere solo 59 (cinquantanove)

Con nota del 12/04/2019 (prot. n. 8116/A1414B), gli uffici regionali interrompevano i termini del procedimento amministrativo inerente la richiesta suddetta, richiedendo la rettifica della richiesta e l'inoltro di nuove planimetrie.

Con nota del 7/06/2019 (prot. n. 12106/A1414B del 10/06/2019), il tecnico incaricato trasmetteva agli uffici regionali e al Comune di Novara la richiesta corretta, per n. 59 posti letto di RSA autorizzabili ma non accreditabili, e le planimetrie rettificate. La capienza finale della struttura sarà di n. 83 posti letto di RSA, di cui n. 18 accreditabili e n. 65 non accreditabili.

Il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 12664/A1414B del 18/06/2019, comunicava il riavvio dei termini del procedimento inerente l'istanza sopraindicata.

Gli uffici regionali esaminavano le nuove planimetrie e ne verificavano la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante di "Immobiliare San Domenico S.r.l."

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla realizzazione di n. 59 (cinquantanove) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili, nella struttura socio-sanitaria "Residenza San Domenico S.r.l.", in Novara, Località Agognate, Via Valsesia n. 5, di cui 3 (tre) posti letto di "pronta accoglienza".

Con D. D. n. 700/A1410A del 7/11/2016 era stato rilasciato parere favorevole di verifica di compatibilità inerente la suddetta struttura, per la realizzazione di n. 20 pl di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 4 pl di "pronta accoglienza", di cui n. 18 (diciotto) autorizzabili e accreditabili e n. 6 (sei) pl autorizzabili ma non accreditabili. La capienza complessiva della struttura sarà, pertanto, di n. 83 (ottantatre) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, di cui n. 3 (tre) di "pronta accoglienza", suddivisi in 4 (quattro) nuclei. Rispetto al numero totale di 83 pl di RSA, 18 pl sono autorizzabili e accreditabili e 65 pl sono autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero

l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi